



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano

Sezione Tecnica

DECRETO N. 13/2016

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano;

VISTO: il dispaccio prot. n. 12070 in data 01.08.2014 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 5 – “FORMICHE DI GROSSETO” – dotazioni di sicurezza e obbligo di patente nautica per imbarcazioni da diporto;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 171/2005 del 18 luglio 2005 – Codice della Nautica da diporto;

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 146/2008 del 29 luglio 2008 – Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 218/2002 del 05 agosto 2002 - Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera;

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 dell'8 novembre 1991 - Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

CONSIDERATO: che formazioni rocciose (scogli) che non offrono le condizioni di riparo e/o approdo sicuro per motivi di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare non sono qualificabili come costa;

CONSIDERATE: le diverse richieste di informazione avanzate presso questa Autorità Marittima in merito alla possibilità di navigare nei pressi dello specchio acqueo antistanti le “Formiche di Grosseto”;

RITENUTO NECESSARIO: assicurare la massima informazione e diffusione ai diportisti ed agli operatori del settore marittimo che navigano all'interno delle acque del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

DECRETA

Articolo 1

che la formazione rocciosa denominata “Formiche di Grosseto” posta ad una distanza dalla costa Grossetana di circa 7 miglia nautiche e costituita da tre scogli emersi, di cui il maggiore è denominato “Formica Grande”, non presenta strutture idonee a prestare riparo ad unità navali, né la stessa morfologia dei luoghi è tale da offrire ottimale riparo ai mezzi in transito, pertanto, non è qualificabile come costa in continuità della parte continentale.

Articolo 2

Ai fini della determinazione delle distanze a partire dalle quali scaturisce l'obbligo di patente nautica nonché delle correlate dotazioni di sicurezza, tutte le unità che intendano raggiungere la suddetta formazione rocciosa delle "Formiche di Grosseto" dovranno essere dotate delle dotazioni di sicurezza previste dalla legge per la navigazione entro le 12 (dodici) miglia nautiche dalla costa.-

Il presente decreto ha natura dichiarativa e la sua pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, divulgazione agli organi di stampa, e l'inclusione alla pagina "avvisi" del sito istituzionale www.portosantostefano.guardiacostiera.it.-

Porto Santo Stefano, li 04.06.2016

IL COMANDANTE
T.V. (GP) Tullio ARCANGELI

